D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4023
Disposizioni per il funzionamento degli osservatori ambientali regionali, in attuazione dell'art. 8 comma 2 lettera B) della l.r. 5/2010 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Vista la Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «*Norme in materia ambientale*», con particolare riferimento alla Parte II «*Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)*»;

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 «*Norme in materia di valutazione di impatto ambientale*»;

Visto il regolamento regionale 25 marzo 2020, n. 2 «*Disciplina della modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011*»;

Richiamati:

- l'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 5/2010, che stabilisce che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA contiene «*l'istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali-territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lettera a). L'Osservatorio è composto dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente per la VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, che lo presiede, e dai rappresentanti degli enti interessati nella fase di valutazione ambientale del progetto e competenti per i temi oggetto delle attività dell'Osservatorio. Il proponente partecipa all'Osservatorio senza diritto di voto. Le attività di supporto tecnico all'Osservatorio sono garantite da ARPA. Possono essere invitati all'Osservatorio, in qualità di uditori, i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi che ne facciano richiesta, al fine di essere informati sulle attività, sulle verifiche e sulle valutazioni di competenza dell'Osservatorio. I dati ambientali, in forma aggregata di sintesi, relativi all'applicazione, da parte del soggetto proponente, del Piano di Monitoraggio valutato dall'Osservatorio sono pubblicati su apposito sito internet. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio sono a carico del soggetto proponente*»;
- l'art. 8, comma 2, lettera b) della legge regionale 5/2010, secondo il quale la Giunta regionale, sentita ARPA, delibera «*le modalità per la quantificazione e la corresponsione degli oneri a carico del proponente, per la ricostituzione o nuova istituzione, l'organizzazione, il funzionamento e i tempi delle attività degli Osservatori, con possibilità di operare mediante sottogruppi composti da un numero variabile di componenti, in ragione delle competenze necessarie a concludere l'istruttoria di verifica e valutazione, di cui al comma 1, lettera b), sugli specifici temi in trattazione, tenuto conto anche dell'esigenza di garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15*»;
- l'art. 8, comma 3 della legge regionale 5/2010 secondo cui «*Gli oneri per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale e per le correlate attività di verifica sono a carico del soggetto proponente*»;
- l'art. 11 comma 3 del regolamento regionale 2/2020 che, rispetto all'attività di controllo, prevede che «*nei casi straordinari, disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 5/2010, l'autorità competente in materia di VIA si avvale delle attività dell'osservatorio ambientale*»;

Preso atto, quindi, che, in osservanza dei riferimenti normativi sopra richiamati:

- l'attività degli Osservatori Ambientali si svolge successivamente all'assunzione, da parte dell'Autorità Competente regionale in materia VIA, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) o del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA relativo ad un determinato progetto;
- gli Osservatori Ambientali rivestono un ruolo specialistico che si concretizza in valutazioni tecniche principalmente in relazione alla verifica dell'ottemperanza del progetto messo in opera dal soggetto Proponente alle prescrizioni ed alle condizioni ambientali contenute nel PAUR o nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nonché alla verifica dei risultati delle azioni di monitoraggio ambientale attuate dal Proponente medesimo;

Valutata la necessità di dettare disposizioni ai sensi dell'art. 8 c. 2 lett. b) della l.r. n. 5/2010 al fine di uniformare l'attività e l'ambito di competenze degli Osservatori Ambientali regionali;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 8 c. 2 lett. b) della l.r. 5/2010, tali disposizioni devono contemplare anche le modalità per la quantificazione degli oneri a carico del soggetto Proponente per lo svolgimento dell'attività di detti Osservatori;

Sentita, ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 5/2010, ARPA Lombardia che ha presentato, con nota prot. T1.2020.0045329 del 15 ottobre 2020, proprie osservazioni e proposte in relazione alle disposizioni oggetto della presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare, ai sensi dell'art. 8 c. 2 lett. b) della l.r. n. 5/2010, le «*Disposizioni per il funzionamento degli Osservatori Ambientali regionali*» di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, disciplinanti i seguenti aspetti:

- le modalità di istituzione, costituzione, ricostituzione e durata degli Osservatori Ambientali regionali;
- il dettaglio delle attività di competenza;
- le regole generali di funzionamento e modalità organizzative, che comprendono anche la possibilità di operare mediante sottogruppi;
- il coinvolgimento delle associazioni portatrici di interessi;
- il ruolo di ARPA Lombardia in qualità di supporto tecnico e della Commissione istruttoria regionale per la VIA di cui all'art. 3 della l.r. 5/2010 ed all'art. 7 del r.r. 2/2020;
- le modalità di messa a disposizione del pubblico dei dati ambientali;
- la definizione e quantificazione degli oneri in capo al soggetto Proponente;

Ritenuto di stabilire che le disposizioni di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione saranno applicabili agli Osservatori Ambientali istituiti successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) della deliberazione stessa;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio 2018, ed in particolare il Risultato Atteso «Ter.09.02.198 «Conseguire un elevato livello di qualità e accettabilità dei progetti sottoposti a valutazione ambientale»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate,

1. di approvare le «*Disposizioni per il funzionamento degli Osservatori Ambientali regionali*», di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che le disposizioni di cui all'Allegato 1 della presente deliberazione saranno applicabili agli Osservatori Ambientali istituiti successivamente alla pubblicazione sul BURL della deliberazione stessa;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web SILVIA (http://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/).

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI AMBIENTALI REGIONALI

Art. 1
OGGETTO

1. Le presenti disposizioni, in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), con particolare riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8, disciplinano:
   a) le modalità per la nuova istituzione, la costituzione, la ricostituzione, l'organizzazione, il funzionamento e i tempi delle attività degli Osservatori Ambientali di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) della l.r. 5/2010, relativi a progetti di competenza regionale ai sensi dell'art. 2 della stessa l.r. 5/2010;
   b) i criteri generali per la quantificazione e la corresponsione degli oneri a carico del Proponente ai fini del funzionamento degli Osservatori Ambientali;
   c) le modalità di messa a disposizione al pubblico dei dati ambientali inerenti ai risultati dei monitoraggi eseguiti dal Proponente e delle altre informazioni relative all'attività degli Osservatori Ambientali.

Art. 2
ISTITUZIONE, COSTITUZIONE E DURATA DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 5/2010 l'Osservatorio Ambientale è istituito nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 o del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, con lo scopo di verificare l'ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio messe in atto dal Proponente.
2. L'Osservatorio Ambientale è composto dal responsabile della Struttura organizzativa regionale competente per la VIA o per la verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito, Autorità Competente), in qualità di Presidente, dai rappresentanti degli Enti Territoriali interessati nella fase di valutazione ambientale del progetto, dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Lombardia) in qualità di supporto tecnico, e dal Proponente. Di tale composizione deve essere data evidenza nel PAUR o nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA.
3. All'interno del PAUR o del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, al fine di garantire la tempestiva operatività dell'Osservatorio Ambientale, in funzione del cronoprogramma dei lavori previsti per la realizzazione ed esercizio dell'opera in progetto e delle relative condizioni ambientali eventualmente disposte dall'Autorità Competente, deve essere stabilito anche:
   - il termine entro il quale l'Osservatorio Ambientale dovrà essere formalmente costituito;
   - la durata complessiva ipotizzata dell'Osservatorio in funzione delle seguenti fasi: realizzazione (ante-operam, corso d'opera, post-operam), esercizio e dell'eventuale dismissione dell'opera.
4. L'Osservatorio Ambientale è formalmente costituito, entro il termine di cui al precedente comma 3, tramite provvedimento dell'Autorità Competente e previa individuazione da parte dei soggetti di cui al comma 2 del proprio rappresentante unico con potere decisionale nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio. Dalla data di emissione del provvedimento di costituzione, l'Osservatorio Ambientale è a tutti gli effetti operativo.
5. L'Autorità Competente individua altresì la Segreteria dell'Osservatorio, quale proprio supporto amministrativo.
6. La costituzione dell'Osservatorio Ambientale è aggiornata, tramite provvedimento dell'Autorità Competente, ogni qual volta uno dei soggetti che ne fanno parte comunichi la necessità di sostituire il proprio rappresentante.
7. Gli Osservatori Ambientali sono ricostituiti, in ogni caso, ad ogni rinnovo di legislatura.

8. In caso di proroga della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di proroga deve dare atto della nuova durata dell'Osservatorio Ambientale precedentemente costituito.
9. L'Autorità Competente può disporre, al di fuori dei casi di cui al comma 8, con proprio provvedimento, motivato sulla base di necessità di carattere ambientale relative all'esercizio dell'opera o alla successiva eventuale dismissione, la proroga della durata dell'Osservatorio Ambientale oltre il termine stabilito nel PAUR o nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, oppure la sua conclusione anticipata.

Art. 3
RUOLO E COMPETENZE DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE

1. L'Osservatorio Ambientale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) della l.r. 5/2010, riveste un ruolo specialistico che si concretizza in valutazioni tecniche da assumersi in relazione alle competenze di seguito elencate:
   a) verificare, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, l'ottemperanza del progetto oggetto di PAUR o di provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA alle condizioni ambientali contenute in tali atti;
   b) verificare la corretta esecuzione sia dell'intervento in progetto che delle modalità di attuazione delle eventuali compensazioni ambientali;
   c) valutare ed approvare il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) predisposto o aggiornato dal Proponente in ottemperanza al PAUR od al provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;
   d) sovraintendere alla corretta attuazione del PMA e valutarne i risultati trasmessi dal Proponente anche approvando i progetti esecutivi del PMA medesimo come predisposti dal Proponente;
   e) prescrivere, se necessario, l'aggiornamento o l'integrazione del PMA in virtù dei dati ottenuti a seguito del monitoraggio stesso o di altre esigenze di natura ambientale sopravvenute durante la realizzazione, l'esercizio o la dismissione dell'opera;
   f) valutare e approvare le eventuali varianti al PMA che si dovessero rendere necessarie in virtù di quanto riportato alla lettera e);
   g) proporre all'Autorità Competente, qualora si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del PAUR o della verifica di assoggettabilità alla VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del Proponente, di disporre l'adozione di opportune misure correttive ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, anche con riferimento agli impatti cumulativi, laddove vi sia, su tali impatti, il concorso del progetto;
   h) valutare l'applicazione delle misure correttive autonomamente proposte dal Proponente al verificarsi di quanto riportato alla lettera g) ed eventualmente suggerirne la disposizione da parte dell'Autorità Competente;
   i) raccogliere e valutare le segnalazioni provenienti da altre Amministrazioni, da associazioni portatrici di interessi o dai cittadini, relativamente ad eventuali criticità ambientali connesse alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera;
   j) effettuare sopralluoghi utili a raccogliere ulteriori elementi di valutazione in relazione alle attività precedentemente elencate;
   k) provvedere alla pubblicazione in apposita sezione del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione d'Impatto Ambientale (S.I.L.V.I.A.) di cui all'art. 7 della l.r. 5/2010 dei dati ambientali e delle altre informazioni riguardanti le attività dell'Osservatorio meglio esplicitati nel successivo art. 11;
   l) proporre all'Autorità Competente la proroga della durata dell'Osservatorio Ambientale, sulla base di esigenze di carattere ambientale relative all'esercizio dell'opera o alla successiva eventuale dismissione, oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 2, oppure la sua conclusione anticipata;
   m) fornire supporto al Proponente rispetto ai contenuti delle condizioni ambientali del PAUR ovvero del provvedimento di verifica di VIA;
   n) fornire supporto all'Autorità Competente nell'ambito delle attività in capo a quest'ultima ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 9 della l.r. 5/2010.

Art. 4
REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE

1. Costituiscono riferimento per i lavori dell'Osservatorio Ambientale il progetto delle opere approvate con il PAUR o valutate nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla VIA, l'elenco delle condizioni ambientali individuate nel PAUR o nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, il PMA predisposto dal Proponente ed il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione dell'intervento.
2. Al fine di consentire una costante ed efficace valutazione degli effetti ambientali dovuti alla realizzazione, all'esercizio ed all'eventuale dismissione dell'opera, il Proponente assicura, durante tutta la durata dell'Osservatorio Ambientale, la tempestiva trasmissione a tutti membri dell'Osservatorio stesso dei dati relativi al monitoraggio ambientale e di tutta la documentazione utile a valutare l'ottemperanza delle condizioni ambientali individuate nel PAUR o nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA.
3. L'Osservatorio Ambientale svolge le proprie attività istruttorie secondo le modalità meglio dettagliate nei successivi art. 7 ed art. 8.
4. L'organo preposto ad effettuare le valutazioni e ad assumere le decisioni di competenza dell'Osservatorio Ambientale è l'Assemblea Plenaria; l'organizzazione ed il funzionamento dell'Assemblea Plenaria è dettagliata al successivo art. 5.
5. L'Osservatorio Ambientale può prevedere anche la costituzione di "Sottogruppi" con funzione di supporto specialistico alle decisioni dell'Assemblea Plenaria; l'organizzazione ed il funzionamento dei Sottogruppi sono dettagliati al successivo art. 6.
6. Il Presidente, come indicato al successivo art. 10, può avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Commissione istruttoria regionale per la VIA o di suoi singoli componenti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r. 5/2010.
7. L'Osservatorio Ambientale può avvalersi anche di sopralluoghi in sito utili a raccogliere elementi di valutazione a supporto delle decisioni da assumere nelle sedi formali.
8. L'Osservatorio Ambientale si riunisce con cadenza almeno semestrale. Nel caso non si abbiano elementi/novità tali da motivare tali convocazioni, il Presidente dovrà comunque trasmettere un'informativa ai membri dell'Osservatorio stesso.

Art. 5
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

1. Alle sedute dell'Assemblea Plenaria partecipano i membri designati nel provvedimento di costituzione di cui al comma 2 dell'art. 2 o, in sostituzione, i soggetti appositamente delegati secondo le norme interne alle Amministrazioni/Società di appartenenza.
2. Le sedute dell'Assemblea Plenaria sono convocate dal Presidente dell'Osservatorio Ambientale.
3. Le determinazioni dell'Osservatorio Ambientale relative alle attività di competenza di cui all'art. 3 vengono assunte a maggioranza dei membri presenti alle sedute dell'Assemblea Plenaria; in caso di parità, il voto del Presidente prevale. ARPA Lombardia, in virtù della propria funzione di supporto tecnico, partecipa senza diritto di voto. Il Proponente partecipa all'Osservatorio senza diritto di voto.
4. Qualora se ne ravvisasse la necessità ed in funzione degli argomenti trattati, i membri dell'Osservatorio possono estendere l'invito ai lavori delle sedute dell'Assemblea Plenaria anche ai tecnici di uffici interni al proprio Ente (compresi, per il Presidente, i membri della Commissione istruttoria regionale per la VIA di cui all'art. 3 della l.r. 5/2010), competenti per tematiche specifiche, che partecipano senza diritto di voto. Anche il Proponente ha facoltà di estendere l'invito a partecipare all'Assemblea Plenaria ai componenti del proprio staff tecnico.
5. Alle sedute delle Assemblee Plenarie dell'Osservatorio possono partecipare, in qualità di uditori, i rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche o di associazioni portatrici di interessi che ne facciano motivata richiesta.
6. Il Presidente dell'Osservatorio può decidere di invitare alle sedute delle Assemblee Plenarie, ai fini consultivi e senza diritto di voto, altri soggetti pubblici e privati che ritenga utili ai fini dello

svolgimento delle attività di competenza con l'acquisizione di elementi tecnici ulteriori.
7. I verbali delle sedute delle Assemblee Plenarie, sottoscritti digitalmente da tutti i membri dell'Osservatorio presenti, costituiscono gli atti amministrativi ufficiali riportanti le determinazioni assunte in maniera collegiale dall'Osservatorio Ambientale nell'ambito delle competenze di cui all'art. 3.
8. La prima seduta dell'Assemblea Plenaria si svolge entro 30 giorni dal provvedimento di costituzione di cui all'art. 2 comma 4 ai fini dell'insediamento dell'Osservatorio stesso.

Art. 6
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SOTTOGRUPPI

1. La decisione in merito all'eventuale istituzione dei Sottogruppi e la loro costituzione ha luogo, di norma, durante i lavori della prima seduta Assemblea Plenaria. La costituzione dei Sottogruppi può avvenire anche successivamente, in relazione all'evidenziarsi di particolari criticità rispetto a determinate componenti o condizioni ambientali che ne rendano opportuna la formazione.
2. Nella costituzione del sottogruppo vengono definiti il mandato, le finalità, gli obiettivi e la durata dello stesso; nel caso di sottogruppi attivati per affrontare particolari criticità ambientali, il sottogruppo chiude la propria attività al risolversi delle criticità per le quali è stato attivato.
3. I Sottogruppi sono costituiti da un Coordinatore individuato dall'Assemblea Plenaria, e da uno o più rappresentanti dei soggetti membri dell'Osservatorio Ambientale, specializzati nella tematica di competenza del Sottogruppo stesso. Il Coordinatore e gli altri componenti dei Sottogruppi possono essere individuati tra i membri della Struttura organizzativa regionale competente per la VIA, tra i membri della Commissione istruttoria regionale per la VIA, oppure tra i membri degli uffici interni agli altri soggetti costituenti l'Osservatorio Ambientale (il Proponente non può ricoprire il ruolo di Coordinatore). La composizione dei Sottogruppi è tempestivamente comunicata dal Presidente a tutti i membri dell'Osservatorio Ambientale; dalla data di tale comunicazione, i Sottogruppi sono a tutti gli effetti operativi.
4. I Coordinatori dei Sottogruppi interessati alle tematiche oggetto delle sedute delle Assemblee Plenarie partecipano a dette riunioni – senza diritto di voto – in qualità di soggetti deputati a riportare le risultanze delle attività istruttorie effettuate dai rispettivi Sottogruppi. I Sottogruppi concertano le proprie valutazioni specialistiche da sottoporre all'Assemblea Plenaria in apposite Riunioni di Sottogruppo convocate dai rispettivi Coordinatori.
5. I Coordinatori dei Sottogruppi possono decidere di invitare alle Riunioni di Sottogruppo, a fini consultivi, altri soggetti pubblici e privati che ritengano utili ai fini dello svolgimento delle attività di competenza con l'acquisizione di elementi tecnici ulteriori.
6. I verbali delle Riunioni dei Sottogruppi riportano, nell'ambito delle tematiche di competenza, le valutazioni specialistiche a supporto delle decisioni dell'Assemblea Plenaria.

Art. 7
ATTIVAZIONE DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA

1. L'Osservatorio Ambientale è attivato dal Presidente nei casi in cui:
   a) ai sensi dell'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il Proponente trasmetta la richiesta di verifica di ottemperanza di una o più prescrizioni o condizioni ambientali contenute nel PAUR o nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, nei tempi e nelle modalità negli stessi stabiliti;
   b) il Proponente trasmetta, entro le tempistiche indicate, la documentazione necessaria per l'aggiornamento o integrazione del PMA richiesto dall'Osservatorio Ambientale e per l'approvazione dei progetti esecutivi di monitoraggio predisposti in attuazione del PMA;
   c) il Proponente trasmetta, entro le tempistiche indicate, gli elementi per la verifica della messa in atto delle misure correttive disposte dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. 152/2006.
2. Nel caso di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, nel rispetto del cronoprogramma dei lavori e delle altre tempistiche stabilite nel PAUR o nel provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, il Proponente trasmette a tutti i membri dell'Osservatorio Ambientale tramite deposito

sull'applicativo S.I.L.V.I.A., apposita istanza di Verifica di Ottemperanza corredata dalla documentazione tecnico-amministrativa contenente tutti gli elementi necessari all'espletamento della relativa istruttoria. Il Presidente dell'Osservatorio Ambientale, nel rispetto dei termini di cui all'art. 28 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, convoca la seduta dell'Assemblea Plenaria da tenersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza di verifica di ottemperanza. L'Assemblea Plenaria, secondo le modalità di cui all'art. 5, decide sull'avvenuta ottemperanza delle condizioni e prescrizioni ambientali.

3. Nel caso di cui al comma 1 lettere b), c), il Proponente trasmette a tutti i membri dell'Osservatorio Ambientale tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa. Il Presidente convoca la riunione dell'Assemblea Plenaria entro i 30 giorni successivi. L'Assemblea Plenaria, secondo le modalità di cui all'art. 5, esprime le proprie determinazioni in merito all'oggetto dell'istanza del Proponente.
4. In caso di presenza dei "Sottogruppi", al ricevimento della documentazione di cui ai commi 2 o 3, i Coordinatori degli stessi convocano entro una settimana una Riunione di Sottogruppo da svolgersi in data antecedente a quella dell'Assemblea Plenaria. I Coordinatori interessati partecipano alla seduta dell'Assemblea Plenaria riportando il contributo specialistico derivante dall'istruttoria svolta dal Sottogruppo di appartenenza e depositano agli atti dell'Assemblea stessa il verbale della Riunione del Sottogruppo.

ART. 8
ALTRI CASI DI ATTIVAZIONE DELL'OSSERVATORIO AMBIENTALE

1. Oltre che nei casi di cui all'art. 7, l'Osservatorio Ambientale può essere attivato:
   a) su iniziativa del Presidente o su richiesta di altri membri dell'Osservatorio quando, a seguito delle attività di monitoraggio, si rilevi la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del PAUR o della verifica di assoggettabilità alla VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del Proponente;
   b) su iniziativa del Presidente o su richiesta di altri membri dell'Osservatorio qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello oggetto di PAUR o di provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai fini di fornire supporto all'Autorità Competente in merito alle azioni da intraprendere ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 9 della l.r. 5/2010;
   c) nei casi in cui rappresentanti di altre Amministrazioni pubbliche o di associazioni portatrici di interessi avanzino motivata richiesta di essere informati sulle attività, sulle verifiche e sulle valutazioni di competenza dell'Osservatorio Ambientale;
   d) su richiesta del Proponente, quanto ritenga necessario un confronto con gli altri membri dell'Osservatorio in merito alle modalità di ottemperanza delle prescrizioni, all'esecuzione del monitoraggio ambientale o alle misure correttive eventualmente proposte autonomamente ai fini di quanto riportato all'art. 28 comma 6 del D.Lgs.152/2006.
2. Nel caso in cui l'Osservatorio Ambientale, a seguito delle attivazioni di cui ai punti a), b), c), d), ravvisi la necessità che il Proponente adotti opportune misure correttive ai sensi dell'art. 28 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, queste sono proposte all'Autorità Competente per l'eventuale adozione.
3. In tutti i casi di cui al comma 1 l'Assemblea Plenaria è convocata dal Presidente dell'Osservatorio mettendo a disposizione la documentazione tecnico-amministrativa utile alle valutazioni da effettuare, e ha luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta degli altri membri dell'Osservatorio o dalla data di convocazione in caso di iniziativa del Presidente.
4. Le eventuali decisioni o valutazioni da esprimersi in base al tema della seduta, sono espresse dall'Assemblea Plenaria secondo le modalità di cui all'art. 5.
5. In caso di presenza dei "Sottogruppi", il Presidente convoca i Coordinatori dei Sottogruppi interessati dalla tematica oggetto della seduta. I Coordinatori dei Sottogruppi valutano, a seconda del caso, la necessità di convocare una Riunione di Sottogruppo da svolgersi in data antecedente a quella dell'Assemblea Plenaria. I Coordinatori interessati partecipano alla seduta dell'Assemblea Plenaria riportando l'eventuale contributo specialistico derivante dall'istruttoria svolta dal Sottogruppo di appartenenza e, in tal caso, depositano agli atti dell'Assemblea stessa il verbale della Riunione del Sottogruppo.

ART. 9
SUPPORTO TECNICO DI ARPA LOMBARDIA

1. ARPA Lombardia, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della l.r. 5/2010, fornisce supporto tecnico all'Osservatorio Ambientale per tutte le attività attinenti al monitoraggio ambientale; detto supporto tecnico si realizza nella predisposizione di proprie valutazioni tecniche sulla base della documentazione presentata dal Proponente. In particolare, ARPA Lombardia:
   a) verifica l'idoneità degli indicatori ambientali delle modalità di monitoraggio e considerati nel PMA eventualmente aggiornato dal Proponente per ciascuna delle matrici ambientali interessate, in funzione della normativa di riferimento e degli standard tecnico-scientifici;
   b) verifica i progetti esecutivi di monitoraggio ambientale predisposti dal Proponente in attuazione del PMA e le modalità di restituzione dei risultati;
   c) verifica, anche mediante sopralluoghi e attività in campo, la corretta esecuzione delle attività di monitoraggio, in accordo con quanto contenuto nel PMA e nel rispetto delle prescrizioni di carattere ambientale e di quanto eventualmente disposto dall'Osservatorio Ambientale;
   d) concorda con l'Osservatorio Ambientale la messa a disposizione di un sistema per la trasmissione, raccolta e verifica dei dati ambientali prodotti nell'ambito del monitoraggio ambientale da parte del Proponente;
   e) propone all'Osservatorio Ambientale eventuali integrazioni o attività aggiuntive di monitoraggio ambientale da mettere in atto in caso si evidenziassero specifiche criticità;
   f) fornisce supporto al Presidente ai fini di una corretta ed esaustiva informazione del pubblico, ai sensi del D.Lgs. 195/2005.
2. ARPA Lombardia, inoltre, predispone proprie valutazioni tecniche da riportare in sede di Assemblea Plenaria nei seguenti casi:
   a) esplicitazione, all'interno del provvedimento di PAUR o di verifica di assoggettabilità alla VIA, della necessità del supporto tecnico di ARPA Lombardia per una o più condizioni ambientali oggetto di attività di verifica di ottemperanza;
   b) attivazione dell'Osservatorio ai sensi dell'art. 8 comma 1, con riguardo alle possibili azioni correttive da proporre all'Autorità Competente.
3. L'eventuale partecipazione di ARPA Lombardia ai sottogruppi sarà valutata in Assemblea Plenaria in funzione dell'ambito di attività degli stessi.

ART. 10
RUOLO DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

1. La Commissione istruttoria regionale per la VIA, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 3 comma 3 della l.r. 5/2010, quando richiesto, assicura il supporto tecnico-scientifico al Presidente dell'Osservatorio Ambientale nell'ambito delle attività di competenza dell'Osservatorio Ambientale.
2. L'attivazione della Commissione istruttoria regionale per la VIA avviene secondo le modalità di cui al regolamento indicato al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 5/2010, coinvolgendo, su iniziativa del Presidente, anche singoli componenti della stessa, competenti per le specifiche tematiche trattate durante le sedute dell'Assemblea Plenaria, oppure, in casi di particolare complessità, coinvolgendo la Commissione in modalità plenaria.
3. I singoli membri della Commissione istruttoria regionale per la VIA possono essere coinvolti nelle attività degli eventuali Sottogruppi di cui all'art. 6.

ART. 11
MESSA DISPOSIZIONE AL PUBBLICO DEI DATI AMBIENTALI

1. A seguito del provvedimento di costituzione dell'Osservatorio Ambientale, il Presidente provvede a predisporre apposita sezione dedicata dell'applicativo S.I.L.V.I.A. ai fini della raccolta e della messa a disposizione al pubblico di tutti gli atti ufficiali e dei documenti tecnici acquisiti e prodotti dall'Osservatorio.

2. In particolare, devono essere messi a disposizione del pubblico tramite l'applicativo S.I.L.V.I.A.:
   a) i provvedimenti di costituzione, aggiornamento e ricostituzione dell'Osservatorio;
   b) i verbali e gli eventuali allegati delle sedute delle Assemblee Plenarie;
   c) la documentazione tecnica presentata dal Proponente i fini delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni e delle condizioni ambientali del PAUR o del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;
   d) il PMA redatto dal Proponente, i suoi eventuali aggiornamenti ed i progetti esecutivi di monitoraggio approvati dall'Osservatorio Ambientale;
   e) le informazioni rispetto ai dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali effettuati da parte del Proponente;
   f) gli atti riportanti le eventuali azioni correttive prescritte dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006;
   g) le eventuali segnalazioni provenienti da altre Amministrazioni, da associazioni portatrici di interessi o dai cittadini, relativamente ad eventuali criticità ambientali connesse alla realizzazione ed all'esercizio dell'opera.
3. La sezione dell'applicativo S.I.L.V.I.A. potrà servire anche per la raccolta di altra documentazione tecnico-amministrativa istruttoria utile ai lavori dell'Osservatorio Ambientale.

ART. 12
ONERI IN CAPO AL PROPONENTE

1. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio Ambientale a carico del Proponente, previsti dall'art. 8, comma 1 lett. b) della l.r. 5/2010, si intendono assolti attraverso il versamento della somma prevista dal comma 5 dell'art. 3 della l.r. 5/2010.
2. Sono altresì a carico del Proponente, ai sensi dell'art. 26 comma 5 della l.r. 16/1999 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA) e dell'art. 8 comma 3 della l.r. 5/2010, gli oneri correlati allo svolgimento, da parte di ARPA Lombardia, delle prestazioni dettagliate al precedente art. 9, comma 1. Gli oneri relativi alle attività di cui al presente comma sono quantificati sulla base del tariffario di cui all'art. 12 comma 1 lett. d) della l.r. 16/1999.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Le presenti disposizioni si applicano agli Osservatori Ambientali istituiti successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.
2. Le presenti disposizioni, pur non vincolanti per gli Osservatori già istituiti, possono costituire un riferimento per le attività degli stessi, con particolare riguardo agli aspetti procedurali.